

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, l'art. 33;

VISTO Il D.R. n. 298 del 05/02/2014 con il quale il *Centro interdipartimentale di ricerca in urbanistica "Alberto Calza Bini"* è stato riorganizzato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 e 53 dello Statuto di Ateneo;

VISTO lo Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri Interdipartimentali di ricerca, emanato con D.R. n. 726 del 10/03/2014;

VISTA la Delibera del 22/09/2016 e la Nota, prot. n. 0108634 del 23/11/2016, integrativa della predetta Delibera, con le quali il Consiglio di Gestione del *Centro Interdipartimentale in Urbanistica "Alberto Calza Bini"* ha, tra l'altro, approvato la proposta di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro, redatta secondo il sopra citato Schema -tipo;

VISTA la Delibera n. 21 del 29/11/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del *Centro Interdipartimentale in Urbanistica "Alberto Calza Bini"*, dando mandato all'Ufficio competente di apportare al testo dello stesso Regolamento le modifiche/integrazioni necessarie a consentire un più puntuale richiamo alle disposizioni in materia di Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA la Delibera n. 54 del 29/11/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra citata proposta di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro di cui trattasi, confermando il mandato all'Ufficio competente ad apportare al testo dello stesso Regolamento le modifiche/integrazioni necessarie ad adeguarlo al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.R. n. 126 del 18/01/2017 con il quale il Dipartimento di Giurisprudenza è stato integrato fra i Dipartimenti partecipanti alle attività del suddetto *Centro Interdipartimentale di ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini"*;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate dal competente Ufficio al testo del suddetto Regolamento di organizzazione e funzionamento del *Centro Interdipartimentale di ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini"*;

DECRETA

E' emanato il *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini"* nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori
Il Dirigente *ad interim* dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio NASTI

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN URBANISTICA "ALBERTO CALZA BINI"

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini" (di seguito denominato Centro), la cui istituzione e attivazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
2. Partecipano alla costituzione del Centro i Dipartimenti di "Architettura", di "Ingegneria Civile, edile e ambientale", di "Strutture per l'ingegneria e l'architettura", e di "Scienze politiche". Partecipa, altresì, alle attività del Centro il Dipartimento di Giurisprudenza.

ART. 2 (Finalità e attività)

1. Il Centro ha le seguenti finalità:
 - promuovere, sostenere e coordinare ricerche e studi nel campo della "Scienza della Città";
 - promuovere ricerche ed approfondimenti sul tema dello Sviluppo Sostenibile connesso alle relazioni Uomo-Ambiente-Natura-Salute-Benessere-Spazi Urbani, con specifica attenzione alla rigenerazione sostenibile urbana e territoriale, anche in collaborazione con UN-Habitat, WHO, ICLEI, UNEP, UNESCO, ICOMOS.
2. Per raggiungere tali obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:
 - attua uno scambio di informazioni, di materiali e di conoscenze con i Centri, gli Istituti e i Dipartimenti, italiani ed internazionali, che svolgono attività di ricerca in argomento e con gli Istituti e i Centri del C.N.R. ed Enti pubblici e privati che operano nel settore;
 - stimola iniziative di collaborazione scientifica interdisciplinare e di divulgazione a livello sia nazionale che internazionale, anche mediante l'organizzazione di cicli di lezioni, corsi di formazione, seminari e convegni;
 - supporta l'attività di alta formazione;
 - cura iniziative editoriali proprie o in collaborazione;
 - razionalizza l'utilizzazione delle attrezzature esistenti e promuove l'acquisizione di apparecchiature destinate alla ricerca o all'insegnamento, con particolare riferimento all'alta formazione e alle piattaforme tecnologiche nel settore di competenza;
 - concorre alle attività didattiche di studenti, laureandi, dottorandi, alle attività didattiche connesse alle Scuole di specializzazione e ai Corsi di perfezionamento, a Master di primo e secondo livello, nonché ad altre attività didattiche formative.

ART. 3 (Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.

4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Le richieste di partecipazione di cui ai commi 1 e 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

ART. 4 (Gestione amministrativa)

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi amministrativo-contabili a cui è attribuita la responsabilità della istruttoria di ciascun atto di propria competenza.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

ART. 5 (Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a. Il Consiglio di Gestione;
 - b. Il Direttore;
 - c. Il Consiglio Scientifico.

ART. 6 (Composizione del Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione è composto da:
 - a) Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta.
 - b) I Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta.
 - c) I Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 10% del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.
2. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
3. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

ART. 7 (Compiti del Consiglio di Gestione)

1. Sono compiti del Consiglio di Gestione:
 - definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
 - determinare i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie strumentali ed umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
 - approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore;
 - approvare la proposta del budget economico e degli investimenti ed il rendiconto ed autorizzare le spese, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
 - avanzare proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
 - approvare, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, contratti e convenzioni e ogni altro atto negoziale, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;

- deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
- deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti e a quelle individuali di singoli richiedenti afferenti a Dipartimenti non partecipanti al Centro, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
- collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale;
- deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
- esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti vigenti;
- proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

ART. 8 (Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Direttore, di cui al successivo art. 9.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite PEC, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

ART. 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vice-Direttore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Direttore decade alla cessazione dalla carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. E' responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti adottati, garantisce il conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esso affidate.
4. In relazione alle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita le seguenti funzioni:
 - propone al Consiglio di Gestione il piano triennale di sviluppo;
 - predispose, ogni tre anni, una relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
 - garantisce il buon funzionamento della struttura;
 - gestisce e dispone di tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del centro, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;

- vigila sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Centro;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento;
- promuove le attività del Centro;
- tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

ART. 10

(Il Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico svolge esclusivamente attività propositive e consultive nelle tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è composto da esperti di chiaro valore scientifico, nominati dal Consiglio di Gestione del Centro.
3. Il Consiglio Scientifico è presieduto da un componente del Consiglio Scientifico stesso, indicato dal Consiglio di Gestione del Centro, che partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

ART. 11

(Sede, spazi e attrezzature)

1. Il Centro ha sede in Napoli, alla via Toledo, n. 402, scala C, 4° piano, CAP 80134.
 2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
 3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
 4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.
- 